

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	65.000
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap di cui all'art.80, comma 2, della legge n.388/2000	69.520
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n.53/2000	20.000
_ Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 71 della legge 388/2000	100.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994	58.000
TOTALE	312.520

Articolo 84

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)

La disposizione è diretta a prevedere:

- l'anticipo della decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 delle misure in materia di previdenza complementare (FP) di cui al dlgs n. 252/2005, tra cui il procedimento di espressione di volontà del lavoratore per la destinazione dei flussi di TFR ai FP mediante la procedura del "silenzio – assenso";
- la costituzione in Tesoreria di un Fondo a ripartizione per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, finanziata mediante il versamento dal 1/1/2007, da parte dei datori di lavoro, di un contributo pari al 50% della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare. Il contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo e la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal

datore di lavoro che provvede a congruare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo (e quindi a carico del medesimo Fondo) in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al Fondo medesimo;

- c) l'estensione dell'esonero per i datori di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria;
- d) la destinazione al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle risorse del Fondo di cui alla lettera b), al netto delle prestazioni erogate e dei maggiori oneri derivanti dall'esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia di cui alla lettera c) e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare previste nella presente sede valutativa per gli effetti delle disposizioni in esame, nonché dei maggiori oneri di cui alle lettere e) e f);
- e) un'autorizzazione di spesa di 17 mln di euro per l'anno 2007 ai fini della realizzazione di campagne informative per l'adesione alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori tramite il c.d. "silenzio-assenso";
- f) l'estensione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 203/2005, convertito con legge n. 248/2005, in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- percentuali ipotizzate di flussi di TFR per tipologia di destinazione a seguito della disposizione in esame:

	Flusso TFR (stima)	Accantonamento in azienda	Contributo in Fondo presso Tesoreria	TFR versato a fp a seguito decreto legislativo n. 252/2005 e provvedimento in esame
--	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	---

Previsioni (valori in mln di euro)

Anno 2007 in%	18.933 100,0%	6.009 31,7%	6.009 31,7%	6.916 36,5%
Anno 2010 in%	20.757 100,0%	6.287 30,3%	6.287 30,3%	8.184 39,4%
Anno 2012 in%	21.990 100,0%	6.467 29,4%	6.467 29,4%	9.056 41,2%
Anno 2016 in%	24.643 100,0%	6.932 28,1%	6.932 28,1%	10.779 43,7%

- monte retributivo teorico relativo a esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria: 179.400 mln di euro circa nel 2007 crescente nel tempo (a normativa vigente dal 2008 sono già scontati minori entrate con riferimento all'esonero in esame relativamente a un monte retributivo di livello inferiore, per cui le minori entrate contributive effettive vanno computate sul

differenziale tra i due monti retributivi e in tali termini sono indicate nel prospetto riepilogativo);

- monte retributivo effettivo relativo a esonero contributivo previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 (legge n. 248/2005) come modificato dalla disposizione in esame: 194.500 mln di euro nel 2008 crescente nel tempo (a normativa vigente dal 2008 sono già scontati minori entrate con riferimento all’esonero in esame relativamente a un monte retributivo di livello inferiore, per cui le minori entrate contributive effettive vanno computate sul differenziale tra i due monti retributivi e in tali termini sono indicate nel prospetto riepilogativo);
- esonero contributivo articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 (legge n. 248/2005):

2008	0,19 punti percentuali
2009	0,21 punti percentuali
2010	0,23 punti percentuali
2011	0,25 punti percentuali
2012	0,26 punti percentuali
2013	0,27 punti percentuali
dal 2014	0,28 punti percentuali

- periodo medio di permanenza in azienda per computo delle erogazioni TFR (per turn-over aziendale): 7 anni circa;
- **Adesioni a previdenza complementare lavoratori dipendenti privati:** come si evince dall’ipotesi della distribuzione dei futuri flussi di TFR tra le diverse destinazioni, in questa sede, per effetto della disposizione in esame, si è valutato un ulteriore incremento delle adesioni a previdenza complementare rispetto alle adesioni valutate in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 252/2005.

In sintesi, l’ipotesi sottostante alla valutazione finanziaria (dei maggiori introiti in finanza pubblica, ma anche dei maggiori costi per i diversi istituti di compensazione e incentivazione fiscale per i versamenti a previdenza complementare) è coerente con un’adesione alla previdenza complementare sin dal 2007 di circa il 45-50% dei soggetti, con versamento dell’intero 6,91% per quanto riguarda i lavoratori “neoassunti” (di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) e attorno al 60% (circa 4 punti percentuali) del TFR per i lavoratori in essere, poi crescente nel tempo per arrivare al 2014 attorno al 55-60% delle adesioni, in quanto, a regime, si prevede un’adesione dei neoassunti per i quali la pensione è calcolata con il sistema contributivo, di poco inferiore al 70%. Ciò a fronte di un’adesione prevista in sede di valutazione degli effetti del decreto legislativo n. 252/2005 pari a circa il 25% nei primi anni di applicazione poi crescente fino ad arrivare al 35% nel 2014 e al 55% a regime.

Le motivazioni che hanno condotto alla valutazione di un ulteriore incremento delle adesioni, rispetto a quanto già scontato in sede di decreto legislativo n. 252/2005, sono le seguenti:

- opportune esigenze di prudenzialità nella valutazione degli effetti della disposizione in esame, la cui effettiva ripercussione può trovare una compiuta

verifica in sede di consuntivazione. Ciò in assenza di oggettivi elementi di valutazione (non essendo sperimentati gli effetti della procedura di espressione di volontà da parte del lavoratore del “silenzio-assenso”);

- se è pur vero che la procedura di espressione di volontà per il tramite del “silenzio-assenso” è espletata dal lavoratore, nel dover ipotizzare schemi comportamentali con riflessi anche rilevanti sulla finanza pubblica, non può non evidenziarsi come, in assenza della disposizione in esame, possano maggiormente verificarsi “convergenze” di interesse sul mantenimento del regime del TFR (con accantonamento in azienda) sia da parte del lavoratore sia, soprattutto, da parte del datore di lavoro (forma di autofinanziamento a basso costo e comunque assenza di esborsi di cassa se non all’atto della liquidazione). Viceversa, in presenza della normativa in esame, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di versare alla Pubblica Amministrazione un contributo corrispondente al 50% del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare può rappresentare, per il medesimo, una motivazione di minore interesse per l’istituto del TFR.

derivano gli effetti finanziari rappresentati nella Tabella che segue.

Va precisato che i riflessi della contabilizzazione di tali effetti finanziari nell’ambito dei Conti delle Pubbliche amministrazioni risulteranno compiutamente definiti successivamente alla consultazione presso EUROSTAT, ai fini della espressione di parere da parte dell’Istituto di statistica circa il relativo trattamento contabile.

Le sottoindicate valutazioni, come già evidenziato, in considerazione della dipendenza da schemi comportamentali attualmente non sperimentati, sono state elaborate sulla base dei descritti criteri di prudenzialità con riferimento sia alle voci di costo sia alle voci che danno luogo a riflessi positivi sulla finanza pubblica.

Stima delle risorse da destinare sulla base di quanto indicato ai commi da 5 a 7 al finanziamento di interventi per lo sviluppo – valori in mln di euro

	1) SALDO FONDO TFR (tra maggiori entrate e prestazioni di TFR da erogare) relativo al versamento della quota di TFR maturando non destinato in previdenza complementare e da versare al FONDO TFR			2A) Minori entrate fiscali (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) derivanti dagli interventi di cui al dlgs n. 252/2005 per ulteriore incremento adesioni previdenza complementare e anticipo riforma previdenza complementare al 2007	2B) Minori entrate contributive (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) al netto effetti fiscali indotti per esonero contributo Fondo garanzia a enti previdenziali in proporzione al TFR versato alla previdenza complementare, come previsto da dlgs n. 252/2005, per effetto di anticipo riforma al 2007 e di incremento adesioni a previdenza complementare	2) = 2A+2B	3.A) Soppressione Fondo garanzia accesso al credito (ex articolo 8, comma 1, decreto-legge n. 203/2005, conv. con legge 248/2005)	3.B) Minori entrate contributive netto fisco (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) per l'estensione delle ulteriori esoneri stabiliti dal decreto-legge n. 203/2005, conv. con legge 248/2005, ex art 8, comma 2) anche con riferimento al TFR versato a Fondo in Tesoreria e per le maggiori adesioni a previdenza complementare	3) = 3A+3B	4) ulteriore esonero contributo Fondo Garanzia a enti previdenziali in proporzione ulteriore tfr uscente da imprese per essere versato a Fondo Tesoreria	5) Onere per campagna informativa e copertura amministrativa procedura silenzio-assenso	6=1+2+3+4+5) SALDO NETTO PER STIMA RISORSE
2007	6.009	-429	5.580	-202	-187	-389	0	0	0	-174	-17	5.000
2008	6.095	-1.256	4.839	-298	-44	-342	424	-279	145	-101		4.540
2009	6.191	-1.998	4.193	-305	-93	-398	424	-194	230	-135		3.890
2010	6.287	-2.661	3.626	-363	-92	-455	424	-273	151	-138		3.185
2011	6.377	-3.257	3.120	-423	-93	-516	424	-297	127	-139		2.592
2012	6.467	-3.794	2.673	-479	-95	-574	424	-318	106	-141		2.063
2013	6.556	-4.280	2.276	-529	-97	-626	253	-338	-85	-143		1.421
2014	6.641	-4.719	1.921	-573	-100	-673	0	-354	-354	-145		749
2015	6.785	-5.123	1.662	-628	-99	-727	0	-358	-358	-149		429
2016	6.932	-5.499	1.433	-664	-100	-763	0	-362	-362	-152		156

Le risorse del Fondo istituito in Tesoreria, al netto delle prestazioni erogate e della valutazione delle minori entrate fiscali e contributive e degli oneri sopra indicati, sono destinate, previo accertamento trimestrale con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge n. 241/90 e nel limite delle somme accertate, al finanziamento di interventi per lo sviluppo. Tali risorse sono stimate in 5.000 mln di euro per l'anno 2007, 4.540 mln di euro per l'anno 2008 e 3.890 mln di euro per l'anno 2009. In ogni caso, gli stanziamenti relativi ai predetti interventi per lo sviluppo sono accantonati e potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.

Articolo 85

(Misure in materia previdenziale)

Comma 1

La disposizione è diretta a prevedere per l'anno 2007 l'innalzamento al 19,5 per cento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti presso l'INPS. Dall'anno 2008 le medesime aliquote sono stabilite nella misura del 20 per cento.

Sulla base dei seguenti parametri:

- stima monte redditi artigiani 2007: 37.080 mln di euro
- stima monte redditi commercianti 2007: 40.640 mln di euro
- aliquote contributive di finanziamento:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> artigiani	17,60%	17,80%	18,00%	18,20%	18,40%	18,60%	18,80%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> commercianti	17,90%	18,10%	18,30%	18,50%	18,70%	18,90%	19,00%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>disposizione in esame</u>	19,5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

- gli effetti fiscali indotti (aliquota fiscale valutata attorno al 24%) sono computati con il meccanismo del saldo-acconto

derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA